



**REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.8.2016, con il quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela ed Acquisizioni dello stesso Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla applicazione delle sanzioni di cui all'art.167 del D.Lgs. n.42/2004.

VISTO il D.D.S. n. 3336 del 17.7.2017, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti del signor XXXX il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 516,46, per lavori abusivi di realizzazione di una struttura precaria in legno ad XXXX

PRESO atto che il ricorrente è venuto a conoscenza del suddetto decreto sanzionatorio soltanto in data 4 dicembre 2019.

VISTO il ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento, qui presentato in data 30.12.2019, dal signor Di Francesco Salvatore, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'AvvocatoXXXX, con sede ad XXXX con il quale viene chiesto l'annullamento del citato decreto sanzionatorio n.3336/2017.

CONSIDERATO che il ricorso è inammissibile, perchè presentato avverso un atto definitivo, impugnabile in via giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana. Infatti, sebbene l'atto impugnato reca la firma del Dirigente del Servizio, questi agisce su delega di firma del Dirigente Generale (in particolare in forza del D.D.G. n. 3291 del 12.8.2016 citato nelle premesse).

In proposito la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *"Qualora vi sia stata delega di firma da parte del Dirigente di struttura di massima dimensione ad altro dirigente, tale delega di firma fa venir meno il potere di riesame degli atti delegati che sono qualificati come apicali ad ogni effetto assumendo il carattere della definitività (C.G.A. - SS.RR. - parere n.950/2015 del 18.10.2016). Ciò in quanto "La delega di firma qualifica l'atto assunto dal dirigente del servizio come emesso su incarico del delegante (dirigente generale) e formato in sua vece o in rappresentanza di esso. In altri termini è come se l'atto fosse emesso dal delegante e quindi adottato in via definitiva. Ne consegue che non è ammissibile il ricorso gerarchico al delegante contro l'atto firmato dal delegato (C.G.A. - SS.RR - parere n. 696/15 del 18.11.2016; C.G.A. n.842/2015 del 3.2.2017).*

PRESO ATTO che nell'art. 4 del suddetto provvedimento n. 3336/2017, oggi impugnato, a firma del Dirigente del Servizio Tutela ed Acquisizioni, viene erroneamente riportato tra i rimedi esperibili avverso il medesimo provvedimento anche il ricorso gerarchico. Al riguardo si osserva che l'art. 7 della L.r. n.10/2000, nell'elencare le specifiche funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione, specifica chiaramente al comma 3 che solo gli atti ed i provvedimenti adottati dai responsabili dei suddetti uffici dirigenziali sono definitivi e quindi impugnabili in via straordinaria ovvero in via giurisdizionale (tra le ultime: C.G.A. – SS.RR. – n.1326/10 del 5 aprile 2011).

CONSIDERATO che il ricorso è per le ragioni suesposte inammissibile, perché prodotto avverso un provvedimento definitivo e, pertanto, non ricorribile in via gerarchica.

CONSIDERATO, comunque, che il provvedimento impugnato contiene erroneamente l'indicazione del ricorso gerarchico tra i rimedi proponibili: ragione questa che può fare riconoscere l'errore scusabile e concedere al ricorrente la rimessione in termini per la eventuale proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico presentato in data 30.12.2019 dal signor XXXX elettivamente domiciliato ai fini della presente decisione presso lo studio legale dell'Avvocato XXXX, con sede adXXXX è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, perché presentato avverso un provvedimento definitivo.

Art. 2) Per le motivazioni di cui in premessa, è però concesso il beneficio della rimessione in termini di 120 giorni dalla ricezione del presente provvedimento per la eventuale presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, li 14-10-2020

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Sergio Alessandro